



**COMUNE DI CAIOLO**  
PROVINCIA DI SONDRIO



**ORIGINALE**

***Deliberazione della Giunta Comunale***

N. 10 Reg. Delibere

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle spese di cui al D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.**

L' anno duemiladiciassette addì 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00  
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,  
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che negli ultimi anni sono state approvate numerose disposizioni che hanno introdotto obblighi di riduzione e contenimento delle spese correnti degli Enti Locali, tra i quali quelli previsti:

- dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.,
  - dall'art. 3 del D.L. n. 95/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012;
  - dal D.L. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011;
  - dall'art. 1, comma 143, della Legge 228/2012 e s.m.i.;
  - dal D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013;
  - dal D.L. 69/2013 convertito in Legge 78/2013;
  - dall'art. 1 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013 contenente "Disposizioni per ulteriori riduzioni della spesa per auto di servizio e consulenze nella Pubblica Amministrazione";
  - dal D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 recante "Misure urgenti per la competitività per la giustizia sociale" che, agli art. 8 e seguenti, ha introdotto ulteriori limitazioni di spese;
  - dalla Legge 208 del 28/12/2015;
  - dall'art. 10 del D.L. n. 210 del 30/12/2015 convertito in Legge n. 21 del 25/02/2016;
  - art 1, comma 3, DL 244 del 30/12/2016
  - art 13 comma 1 DL 244 del 30/12/2016
- Visto il seguente prospetto riassuntivo, riportante gli obblighi introdotti dalle disposizioni sopra richiamate e più precisamente:

<p>Art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/ 2010 e s.m.i. Art 13, comma 1, del D.L.n.244/2016.</p>	<p><b>Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.</b></p> <p>Il comma 1 dell'art 13 del D.L.n. 244/2016 ha ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista dal comma 3 dell'art 6 del D.L. n. 78/2010.</p> <p>Tale misura è applicabile, come da ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti, anche agli enti locali es anche agli organi di revisione degli stessi.</p>
<p>Misure di contenimento delle spese previste dall'art. 6, commi 8, 9, 12, 13 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e successive modificazioni</p>	<p>Un gruppo di norme contenute nei commi 8, 9, 12, 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (c.d. "Manovra economica correttiva 2011/2012"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i, specificano ed elencano una serie di tipologie di spesa che gli enti locali devono, a decorrere dell'anno 2011, obbligatoriamente contenere entro percentuali prefissate, o addirittura eliminare.</p> <p>In particolare, <b>dall'anno 2011</b>, le amministrazioni pubbliche ...omissis... non possono effettuare spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b> (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al <b>20% della spesa sostenuta nell'anno 2009</b> per le medesime finalità;</li> <li>&gt; <b>sponsorizzazioni</b> (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010)</li> </ul> <p><b>è preclusa la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni</b> (riduzione del 100% della spesa sostenuta nel 2009);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>missioni</b> (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010)</li> </ul>

	<p>per un ammontare superiore al <b>50% della spesa sostenuta nell'anno 2009</b>;  <b>&gt; formazione</b> (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010)  per un ammontare superiore al <b>50% della spesa sostenuta nell'anno 2009</b>.</p>
<p>Art.6, comma 7, del DL 78/2010 e  Art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014  Art.1, comma 8 del DL 244/2016.</p> <p>Art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 "Decreto Irpef"</p>	<p><b>- Incarichi di studi, consulenza e ricerca (art. 6, comma 7, D.L. 78/2010)</b>  L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del <b>20%</b> della corrispondente spesa impegnata <b>nel 2009</b>;</p> <p>L'art 14, comma 1, del DL n. 66/2014 prevede che gli enti non possono impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del personale desunta dal conto annuale del 2012, se quest' ultima non supera i 5 milioni di euro.</p> <p>Proroga al 1 gennaio 2018 del termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa. Dal 1 gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione.</p> <p><b>- Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi.</b>  <b>A decorrere dal 1° maggio 2014</b>, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 66/2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ...omissis... non possono effettuare spese di ammontare superiore al <b>30% della spesa sostenuta nell'anno 2011</b> (e non più del 50% della spesa sostenuta nel 2011, quindi riduzione del 70% della spesa sostenuta nel 2011).  Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Queste disposizioni non si applicano per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.  Tali misure sostituiscono quelle già previste dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purchè vengano rispettati i limiti complessivi di riduzione della spesa.  La Corte dei Conti - Sezioni Autonomie, con parere n. 26 in data 20.12.2013, ha confermato la possibilità di agire in termini complessivi di riduzione della spesa, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare fra le voci di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.</p>
<p>Art. 1, comma 143, Legge 228/2012 e s.m.i.  Art. 1, comma 636, della Legge 208 del 28.12.2015</p>	<p><b>- Acquisto autovetture</b>  L'art. 1, comma 143, della Legge 228/2012 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione aventi per oggetto autovetture, a decorrere dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2015.  <b>Per l'anno 2016 tale divieto è stato prorogato</b> dall'art. 1, comma 636, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge finanziaria 2016).</p>

<p>Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 18, comma 8-septies, del decreto legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, poi novellato dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p><b>- Acquisto di mobili e arredi</b>          Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1. Comma 141, della legge n. 228 del 2012.</p>
<p>Art. 12, comma 1 ter, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, introdotto dall'art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013)          Art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013</p>	<p><b>- Acquisto immobili</b>          L'art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012 ("Legge di stabilità 2013") ha disposto l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'art. 12 del D.L. n. 98/2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011.          Ai sensi della suddetta disposizione e dell'art. 10 bis del D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, tutte le amministrazioni, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2014</b>, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate, dal responsabile del procedimento, l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto.          Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 35/2013, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'art. 12, comma 1-quater, del D.L. 98/2011 non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuati per pubblica utilità, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31.12.2012 ... omississ ... e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.</p>
<p>Art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012</p>	<p><b>- Incarichi di consulenza in materia informatica</b>          A decorrere dal 1° gennaio 2013 (anche) gli Enti Locali "..... possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici...."</p>
<p>Art. 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014          Art. 10, comma 6, del D.L. n. 210/2015 convertito in Legge n. 21/2016</p>	<p><b>- Misure di contenimento delle spese per canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale.</b>          Dal 1° luglio 2014 anche gli Enti Locali, a seguito delle modifiche apportate dall'art 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, devono ridurre della misura del 15% i canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale dovuti in base a contratti in essere, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.          A conferma di ciò la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per</p>

	<p>la Lombardia, in data 15 ottobre 2014 ha deliberato che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili ad uso istituzionale di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 95/2012, trova applicazione, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.</p> <p>La misura ridotta del canone, inoltre, va prevista anche nei contratti di nuova stipulazione o oggetto di rinnovo.</p> <p>L'art. 10, comma 6, del D.L. n. 210 del 30.12.2015 convertito in legge n. 21 del 25.02.2016, ha prorogato, anche per l'anno 2016, il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.</p> <p><b>L'art. 13, comma 3, del DL. n. 244/2016 ha ulteriormente prorogato il blocco dell'aggiornamento Istat per locazioni passive fino al 2017.</b> Per tale motivo non si applica l'aggiornamento all'indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (compresi gli enti locali) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>
--	---

Preso atto che, al fine dell'applicazione dei vincoli, vanno tenuti in considerazione anche le indicazioni fornite in questi anni da norme di legge e dalla giurisprudenza, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SPESA	ATTIVITA' RICOGNITORIA
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;</li> <li>- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi, anche se non contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto-tipologia degli incarichi di studio;</li> <li>- gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti.</li> </ul> <p>L'attività ricognitoria deve tener conto delle spese per gli adempimenti obbligatori di legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.</p> <p>A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti della corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;</li> <li>- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;</li> <li>- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;</li> <li>- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;</li> </ul> <p>Non rientra, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò dedicati;</li> <li>- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;</li> <li>- gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.</li> </ul>
Spese di rappresentanza	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche

	<p>che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è quantificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.11.2013, ha approvato apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza.</p>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4, della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;</li> <li>➤ la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;</li> <li>➤ la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".</li> </ul>
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione per attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Convegni e mostre	<p>L'attività ricognitoria delle spese è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>Si richiama il Parere n. 1075/2010 della Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia nel quale viene ritenuto che i contributi alle associazioni non rientrano nelle sponsorizzazioni.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.</p> <p>Sono stati esclusi dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i processi "non strutturati nei termini della formazione", quali, ad esempio, la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento;</li> <li>- le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E.;</li> <li>- l'attività di formazione di cui alla Legge 190/2012 in quanto, come espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con parere 276/2013 del 20 novembre 2013, l'attività di formazione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha carattere obbligatorio, e stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie sia fuori dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010.</li> </ul> <p>E' altresì esclusa la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come per esempio i corsi antincendio e primo soccorso.</p>



Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle auto, escluse quelle per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Preso atto della tabella, redatta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, relativa ai tagli da effettuare ai sensi della normativa sopra richiamata per l'anno 2017, come depositata tra gli allegati al bilancio di previsione 2017;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto dei limiti puntuali alle spese previste per le tipologie elencate nelle premesse del presente atto;
- 2) Di disporre che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2017, nonché i relativi impegni di spesa, dovranno rispettare i limiti imposti dalle disposizioni vigenti nel tempo in materia di riduzione delle spese;
- 3) Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi di riduzione del contenimento delle spese previsti dalle vigenti disposizioni, nonché quelle che potranno essere emanate nel corso dell'anno 2017, tenuto conto del mutevole quadro normativo di riferimento;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei conti.

Con successiva votazione unanime,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..



**ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 10 del 23.02.2017**

**AVENTE PER OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CUI AL D.L. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010 e s.m.i.**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 23.02.2017

Il Resp. del Servizio Finanziario  
Aldo Paruscio





Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 02 MAR. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, \_\_\_\_\_

02 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario - Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali